

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20751 Anno 2023

Presidente: DE AMICIS GAETANO

Relatore: GIORGI MARIA SILVIA

Data Udiienza: 21/04/2023

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

CATALANO MICHELE nato a BARI il 06/12/1982

avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di BARI

[dato avviso alle parti; 

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;



n. 1029/23 Catalano

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Michele Catalano ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorrente ha altresì depositato una memoria in data 5 aprile 2023, con la quale ribadisce i motivi di ricorso.

Il ricorso risulta essere tardivo in quanto depositato a mezzo PEC in data 9 maggio 2022 alle ore 23:53 - quindi il 10 maggio 2023 - oltre il termine di 45 giorni previsto dall'art. 585, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., essendo stata la sentenza pronunciata il 24 gennaio 2022, con riserva del termine di deposito di giorni 60 (scadente il 22 marzo 2022), rispettato; il termine per impugnare era scaduto il 6 maggio 2022.

Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-*bis*, cod. proc. pen. -come modificato dalla legge n. 103 del 2017- e ne deve essere pronunciata l'inammissibilità, seguendo a tale esito, in mancanza di elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21/04/2023